



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMM.VO-CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 143 del 01.10.2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO LE
NORME ARERA PER IL BIENNIO 2026-2029

CIG B858D9DAF7 - MERCURIO

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 01.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Simone MARCHEGIANI)

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/93*

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n.5525 del 18/12/2024 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PREMESSO CHE :

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti - TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale - IUC;

-l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge Finanziaria 2020) dal 1° gennaio 2020 sopprime la IUC mantenendo ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

-l'art. 1, comma 527 della Legge di Bilancio per il 2018, ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

-dal 1 gennaio 2018 ha trovato applicazione quanto disposto dal comma 653 della legge 147/2013, ai sensi del quale il Comune, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, deve "avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

-la delibera n. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, della Legge 481/95 e nell'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e ha determinato le componenti tariffarie in conformità al nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui all'allegato A della delibera stessa, con particolare riferimento all'art. 6, nel quale viene evidenziato che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTI i numerosi adempimenti connessi alle linee guida emanate dall'Autorità, in particolare nella delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 e del relativo allegato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021" (MTR) e i successivi approfondimenti effettuati con:

- La deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria

del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la determina 27 marzo 2020, n. 2, recante “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 6 della delibera Arera 443/2019 “il gestore predispone annualmente il piano economico e finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;

VISTO che l'ente territorialmente competente è l'ente di governo d'ambito, se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure, in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, coincide con il Comune, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

- a) la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
- b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- c) la redazione della relazione di accompagnamento del PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
- d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e) l'assunzione della determinazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- f) la trasmissione ad Arera del PEF predisposto;

VISTO l' art.1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “ il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....”

VISTA la Determina n. 58 del 13.04.2023 con la quale veniva affidato il servizio di supporto alla redazione del piano economico finanziario secondo le norme Arera per il periodo 2023-2025;

DATO ATTO che è consentito derogare al principio di rotazione per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 e che nel caso di specie non è stato effettuato un artificioso frazionamento del contratto;

PRESO ATTO che occorre provvedere all'affidamento per il servizio di stesura e compilazione del PEF per il biennio 2026-2029;

VISTA l'offerta della società Mercurio Service, con sede in Via Carlo D'Andrea ,32 67100 l'Aquila P. Iva 01413270669, acquisita al prot. Com.le 4133 del 18.09.2025, la quale espone un costo del servizio per il biennio 2026-2029, comprensivo di tutte le attività descritte nel preventivo, allegato al presente atto, di € 3.360,00 oltre Iva 22% (€1.680,00 oltre Iva 22% annuale);

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PREMESSO che la Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", prevede l'obbligo di attivazione per tutte le Pubbliche Amministrazioni di un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di ottemperare al principio di trasparenza amministrativa;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle premesse sopra riportate, di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del **servizio di stesura e aggiornamento del PEF per il biennio 2026-2029, all'operatore economico Mercurio Service** con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 67100 l'Aquila P.Iva 01413270669, per un importo complessivo pari a € 4.099,20 compresa I.V.A.;

VISTI:

-il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico Enti Locali;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale di Contabilità;

-il Bilancio di Previsione anno 2025;

D E T E R M I N A

1. le premesse, qui integralmente riportate, sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di supporto alla redazione del Piano Economico Finanziario secondo la metodologia Arera alla società Mercurio Service con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 67100 l'Aquila P.Iva 01413270669, sulla base dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta pervenuta, parte integrante del presente atto, per il biennio 2026-2029 al costo netto di € 3.360,00 oltre IVA ;

3. di impegnare in favore società Mercurio Service , sopra generalizzata, per il servizio in oggetto l'importo complessivo di € 4.099,20 IVA compresa;

4. di imputare la spesa di € 4.099,20 come segue:

- quanto ad € 157,37 al P.E.G. 68 Imp. 81523/2025
- quanto ad € 340,89 al P.E.G. 38 Imp. 81522/2025
- quanto ad € 500,60 al P.E.G. 26 Imp. 81524/2025
- quanto ad € 1.050,74 al P.E.G. 312 Imp. 81525/2025
- quanto ad € 2.049,60 al P.E.G. 38 Imp. 81522/2026 esercizio 2026

5. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della spesa previa acquisizione di regolari fatture elettroniche ed accertamento della regolarità della fornitura e del servizio reso.

Il Responsabile del Servizio Tributi

Dott. Simone MARCHEGIANI

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/93*